Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 132

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 5 giugno 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | | | | ALLA PARTE SECONDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nel Regno e Colonie | Abb. annuo L. 100 | All'Estero | Abb. annuo L. 200 | Nel Regno e Colonie | Abb. annuo L. 60 | All'Estero | Abb. annuo L. 120 |
| | » semestrale » 50 | | » semestrale » 100 | | » semestrale » 30 | | » semestrale » 60 |
| | » trimestrale » 25 | | » trimestrale » 50 | | » trimestrale » 15 | | » trimestrale » 30 |
| | Un fascicolo » 2 | | Un fascicolo » 4 | | Un fascicolo » 2 | | Un fascicolo » 4 |

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nel Regno e Colonie . . . . | Abbonamento annuo . . L. 50 — <br> Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . . . . . | Abbonamento annuo . . L. 100 — <br> Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati |

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1942



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 aprile 1942-XX, n. 545.

**Agevolazioni per la costruzione ed attrezzamento di impianti per la congelazione di prodotti ortofrutticoli.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2676, per la costruzione e l'attrezzamento di nuovi stabilimenti per la conservazione e prime lavorazioni dei prodotti ortofrutticoli, sono estese anche alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti per la congelazione dei prodotti ortofrutticoli, che siano impiantati in località adatte all'accentramento di frutta ed ortaggi destinati all'esportazione.

I relativi contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, possono essere concessi ad agricoltori singoli e consociati, ad enti ed istituzioni agrarie, nonchè a società e ditte industriali.

Art. 2.

Le tariffe e modalità di funzionamento degli stabilimenti fruenti del contributo di cui alla presente legge sono determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ha facoltà di controllarne l'osservanza, e di disporre, in caso di inadempienza da parte dell'assegnatario, la revoca della concessione del contributo ed il recupero delle somme erogate.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, sarà iscritta, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma complessiva di L. 10.000.000 ripartita come segue:

Esercizio 1942-43 . . . . . . L. 5.000.000
Esercizio 1943-44 . . . . . . » 5.000.000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL — RICCI

*Visto, il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° maggio 1942-XX, n. 546.

**Disposizioni a favore dei professionisti forensi rimpatriati dall'Egitto.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I cittadini italiani i quali hanno esercitato in Egitto la professione di avvocato e sono rimpatriati a causa di contingenze politiche straordinarie possono essere iscritti:

*a*) nell'albo dei procuratori se dimostrano di avere esercitato la professione per almeno due anni presso un Regio tribunale consolare o di essere stati ammessi al patrocinio innanzi ai tribunali misti;

*b*) nell'albo degli avvocati se dimostrano di avere esercitato la professione per almeno tre anni presso i tribunali misti ovvero di essere stati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di appello mista;

*c*) nell'albo speciale degli ammessi al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori se dimostrano di avere esercitato per almeno otto anni la professione innanzi alla Corte di appello mista.

Per l'iscrizione è necessario inoltre possedere i requisiti morali e politici richiesti dalla legge italiana.

Art. 2.

La domanda, redatta sulla prescritta carta da bollo, è presentata al Ministero di grazia e giustizia e deve essere corredata:

*a*) di una attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante la qualità di rimpatriato dall'Egitto ai sensi dell'articolo precedente;

*b*) dei documenti atti a comprovare il possesso degli altri requisiti richiesti.

L'aspirante deve indicare nella domanda il luogo ove intende stabilire la propria residenza nel Regno.

I documenti da allegare alla domanda sono esenti da tassa di bollo, a condizione che in essi sia espressamente indicato lo scopo esclusivo per il quale sono rilasciati.

Art. 3.

È istituita in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia una Commissione alla quale spetta di deliberare sulle domande.

La Commissione è composta:

1) del capo dell'ufficio delle professioni presso il Ministero di grazia e giustizia o di un magistrato, da lui delegato, che la presiede;

2) di un componente designato dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

3) del segretario del Sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori o di un avvocato da lui designato;

4) di due avvocati iscritti nell'albo degli ammessi al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, designati dal Sindacato nazionale della categoria.

Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno tre componenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

I componenti sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, il quale nomina anche un magistrato che ha le funzioni di segretario.

Ai componenti della Commissione non spettano indennità per l'intervento alle adunanze.

Art. 4.

La Commissione delibera con provvedimento definitivo che, se favorevole al richiedente, viene comunicato al Sindacato al quale è affidata la tenuta dell'albo, affinchè provveda all'iscrizione, previa esibizione della quietanza di pagamento della tassa indicata al n. 82 della tabella A, annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificata dal R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027.

La deliberazione che rigetta la domanda viene comunicata all'interessato.

Art. 5.

Il Ministro per la grazia e giustizia stabilirà, con suo decreto, la data nella quale cesseranno di avere efficacia le iscrizioni negli albi effettuate a norma della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — CIANO — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

REGIO DECRETO 6 febbraio 1942-XX, n. 547.

**Distacco della frazione Chia dal comune di Bomarzo e sua aggregazione a quello di Soriano nel Cimino.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale la maggioranza dei contribuenti locali della frazione Chia del comune di Bomarzo ne chiede l'aggregazione al comune contermine di Soriano nel Cimino;

Vedute le deliberazioni 5 aprile e 19 luglio 1941-XIX del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Soriano nel Cimino, 8 febbraio e 19 luglio 1941-XIX del podestà di Bomarzo e 24 maggio 1941-XIX e 3 novembre successivo del Rettorato provinciale di Viterbo;

Udito il Consiglio di Stato - Sezione prima - il cui parere in data 30 dicembre 1941-XX si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione Chia è staccata dal comune di Bomarzo ed aggregata a quella di Soriano nel Cimino.

Il territorio di detta frazione è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata addì 18 luglio 1941-XIX dall'ingegnere dirigente dell'Ufficio del genio civile di Viterbo, la quale, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Vito dei Normanni addì 6 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 446, foglio 1.* — MANCINI

---

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 548.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Lucia ai Monti, in frazione Santa Lucia del comune di Valeggio sul Mincio (Verona).**

N. 548. R. decreto 3 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Verona in data 3 maggio 1926-IV, integrato con postilla del 25 agosto 1941-XIX, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Lucia ai Monti, in frazione Santa Lucia del comune di Valeggio sul Mincio (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX*

---

REGIO DECRETO 19 aprile 1942-XX, n. 549.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Chiara, in Motta d'Affermo (Messina).**

N. 549. R. decreto 19 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Santa Chiara, in Motta d'Affermo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1942-XX*

---

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 550.

**Autorizzazione alla Società medica chirurgica di Bologna ad accettare una donazione.**

N. 550. R. decreto 27 aprile 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società medica chirurgica di Bologna viene autorizzata ad accettare la somma di lire 65.000 messa a sua disposizione dalla sorella del compianto prof. Vittorio Putti, nonchè da contributi di discepoli, colleghi, amici ed estimatori dello scomparso per l'istituzione della Fondazione « Vittorio Putti », che con lo stesso decreto viene eretta in ente morale, avente lo scopo di costituire una borsa di studio, biennale o triennale, con la

quale poter inviare all'estero un laureato italiano a perfezionarsi nella chirurgia degli organi del movimento e viene approvato lo statuto della Fondazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *maggio* 1942-XX

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 551.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio Istituto tecnico industriale a indirizzo minerario di Iglesias (Cagliari).**

N. 551. R. decreto 4 maggio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale a indirizzo minerario di Iglesias (Cagliari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *giugno* 1942-XX

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1942-XX.

**Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2232, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 510, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo - I.N.G.I.C.;

Visto lo statuto del predetto Ente, approvato col R. decreto 15 novembre 1937-XVI, n. 2069, modificato dal R. decreto 16 giugno 1938-XVI, n. 1065;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1940-XIX, col quale si provvide alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C. per il quadriennio 1941-1944;

Ritenuto che il gr. uff. dott. Arturo Osio ha rassegnato le dimissioni da componente del suddetto Consiglio di amministrazione;

Vista la nuova designazione fatta dalla Banca nazionale del Lavoro con lettera 5 marzo 1942-XX;

Consultato il Partito Nazionale Fascista, giusta l'articolo 2, n. 2, della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Decreta:

L'Ecc. Sen. avv. Giuseppe Morelli è chiamato a far parte, quale rappresentante della Banca nazionale del Lavoro e sino allo scadere del quadriennio 1941-1944, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo - I.N.G.I.C., in sostituzione del gr. uff. dott. Arturo Osio, le cui dimissioni sono accettate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(2246)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1942-XX.

**Modalità per il pagamento della quota di integrazione sul prezzo del lardo e di altri grassi suini, esclusa la pancetta, immessi al consumo.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge n. 1187 del 10 ottobre 1941-XIX, concernente l'assunzione a carico del bilancio dello Stato del pagamento di una quota di integrazione di L. 3 per ogni kg. di lardo e di altri grassi suini, esclusa la pancetta, immessi al consumo;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento delle integrazioni di prezzo stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge n. 1187 del 10 ottobre 1941-XIX e le anticipazioni di fondi a favore della Società Anonima Importazione Bestiame (S.A.I.B.) per detti pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

In ogni Comune, il podestà, sulla scorta degli elementi di controllo di cui l'Ufficio annonario comunale dispone, accerta, sotto la propria responsabilità, l'esattezza dei dati contenuti nelle domande presentate dai produttori per l'integrazione del prezzo di quantitativi di lardo e di altri grassi suini, esclusa la pancetta, immessi al consumo per gli usi civili durante il periodo 1° febbraio-30 marzo 1941-XIX o assegnati alle Forze armate nel periodo dal 9 dicembre 1940-XIX al 30 marzo 1941-XIX e da queste ritirati anche successivamente.

Le domande, in tal modo controllate e corredate dei documenti di cui ai seguenti articoli 3 e 4, vengono vistate dal podestà, elencate e trasmesse alla competente Sezione provinciale dell'alimentazione.

Art. 3.

Le domande di cui al precedente articolo devono essere presentate al podestà del Comune entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, corredate dei documenti sotto indicati comprovanti l'acquisto dei suini e la vendita dei grassi derivati.

A seconda del sistema di acquisto dei suini:

1) per i produttori che abbiano acquistato suini a mezzo dei raduni di bestiame:

*a*) fattura rilasciata dalla cessata Società Anonima Macellai a Affini (S.A.M.A.) o dal Consorzio Industriale Conserve Animali (C.I.C.A.);

*b*) tagliando della cartolina 21-S o certificato rilasciato dalla Sezione della zootecnia per autorizzare la mattazione dei suini acquistati;

2) per i produttori che abbiano acquistato suini fuori dei raduni di bestiame:

*c*) tagliando della cartolina 5-S o 9-S o certificato rilasciato dalla Sezione della zootecnia.

In entrambi i casi di cui ai nn. 1) e 2), i produttori devono presentare anche la dichiarazione del peso del suino acquistato e dei quantitativi di lardo e di altri grassi, esclusa la pancetta, ricavati e riferiti alle percentuali di vincolo stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

A seconda del sistema di vendita dei grassi derivati:

3) per i produttori che abbiano immesso i grassi al consumo trasferendoli in altre provincie e vendendoli al Consorzio Approvigionamenti Alimentari (C.O.N.A.L.) o direttamente ai grossisti di detta provincia:

*d*) autorizzazione emessa dall'Ufficio Distribuzione Olii e Grassi Alimentari (U.D.O.G.A.) per il trasferimento dei grassi in altre provincie;

*e*) fattura (o copia a norma di legge) rilasciata al C.O.N.A.L. od ai grossisti predetti e vistata da questi o dal C.O.N.A.L. stesso;

4) per i produttori che abbiano venduto i grassi direttamente ai dettaglianti o li abbiano direttamente immessi al consumo:

*f*) tagliando (riservato al venditore) del buono S.A.D.A.C. o autorizzazione della predetta Società.

Il produttore, nel caso in cui non abbia ricevuto nè il tagliando nè l'autorizzazione predetta, dovrà produrre una dichiarazione della S.A.D.A.C. da cui risulti, per il sistema allora vigente, il mancato rilascio del tagliando e produrre altresì il buono S.A.D.A.C. (o copia a norma di legge) riservata al dettagliante, su cui questi dichiarerà di aver acquistato grassi suini dal produttore stesso;

5) per i produttori che abbiano venduto i grassi suini al commercio grossista locale:

*g*) fattura (o copia a norma di legge) rilasciata al C.O.N.A.L. od ai grossisti, vistata da questi o dal C.O.N.A.L. stesso.

### Art. 4.

I documenti di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) del precedente articolo potranno essere di data anteriore al 1° febbraio 1941-XIX. I documenti di cui alle lettere *d*) *e*) *f*) *g*) debbono portare la data dal 1° febbraio al 30 marzo 1941-XIX.

I produttori che eventualmente abbiano acquistato suini in epoca anteriore al sistema di vendita a mezzo dei raduni o della cartolina 5-S e che abbiano immesso al consumo i grassi derivati nel periodo 1° febbraio-30 marzo 1941 sono esentati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) del precedente articolo purchè comprovino, con atto notorio rilasciato a termini delle vigenti disposizioni di legge, che l'acquisto è avvenuto in epoca anteriore a detto sistema.

I produttori che abbiano ricavato grassi da suini di loro proprietà sono esentati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) dell'art. 3 del presente decreto purchè comprovino, con atto notorio rilasciato a termine delle vigenti disposizioni di legge, di aver allevato i suini mattati.

I produttori, i cui grassi suini siano stati assegnati alle Forze armate dal 9 dicembre 1940-XIX al 30 marzo 1941-XIX e da queste ritirati anche successivamente, in luogo dei documenti di cui alle lettere *d*) *e*) *f*) *g*) del precedente articolo, debbono presentare i seguenti documenti:

1) lettera od altro documento portante la data dal 9 dicembre 1940 al 30 marzo 1941-XIX emesso dall'organo competente per l'assegnazione di grassi alle Forze armate;

2) dichiarazione rilasciata da parte della competente autorità militare, da cui risulti il ritiro dai produttori dei grassi assegnati nei quantitativi per i quali viene chiesta la quota di integrazione.

### Art. 5.

La Sezione provinciale dell'alimentazione compie i necessari accertamenti sulla scorta dei dati forniti:

*a*) dalla Sezione della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura circa il peso dei suini consegnati a ciascun produttore di grassi suini o acquistati con cartolina 5-S e circa il lardo e gli altri grassi suini immessi al consumo, secondo le percentuali di vincolo stabilite;

*b*) dagli organi competenti, per il tramite o su autorizzazione dei quali hanno avuto luogo gli acquisti dei suini e le vendite dei grassi derivati;

*c*) dall'Ufficio provinciale di distribuzione circa l'immissione al consumo dei grassi suini avvenuta secondo il sistema di distribuzione provinciale dei generi alimentari allora affidato ai C.O.N.A.L. ed alle S.A.D.A.C.;

*d*) dall'Ufficio Distribuzione Olii e Grassi Alimentari, se necessario, circa i buoni rilasciati per il trasferimento dei grassi suini fuori provincia.

La Sezione predetta, approvati gli elenchi, li trasmette, corredati della relativa documentazione e muniti di dichiarazione attestante l'immissione al consumo, alla S.A.I.B. (Società Anonima Importazione Bestiame) per la liquidazione ed il pagamento a favore dei produttori delle quote integrative.

### Art. 6.

La S.A.I.B. richiede al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con domanda firmata dal presidente e vistata da almeno uno dei sindaci, anticipazioni per il pagamento delle quote di integrazione dovute a norma del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1187.

### Art. 7.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi a tal fine stanziati nel suo bilancio e in base alle richieste di cui all'articolo precedente, mette a disposizione della S.A.I.B. le anticipazioni occorrenti.

Il presidente della S.A.I.B. assume a tutti gli effetti la qualifica di funzionario delegato di cui all'art. 60 del R. decreto-legge 18 novembre 1923-II, n. 2440.

### Art. 8.

Effettuati i singoli pagamenti, la S.A.I.B. dovrà presentare il rendiconto delle anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvederà ad inoltrarlo alla Corte dei conti.

Il rendiconto dovrà essere corredato partita per partita della documentazione prevista nelle presenti norme, nonchè del documento comprovante il pagamento della quota di integrazione.

### Art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 maggio 1942-XX

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
PARESCHI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(2225)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Circolare relativa ai prezzi degli anticrittogamici

P. 336. — Pregasi vigilare che gli anticrittogamici aventi tenore di rame inferiore al cinque per cento siano venduti in qualsiasi fase di scambio a prezzi non superiori a quelli bloccati nel 1940 maggiorati soltanto degli aumenti spettanti in base alla circolare P. 208 del 2 gennaio 1942 cioè di lire 3,35 per ogni unità di ossicloruro più eventuale aumento di lire 0,15 per ogni chilogrammo di zolfo contenuto in base al telegramma P. 236 in data 11 febbraio corrente anno.

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2240)

### Prezzo dei prodotti siderurgici venduti dai magazzini di deposito.

Con riferimento alle disposizioni impartite dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, con circolare n. 951406-18 del 15 maggio corrente, sui magazzini di deposito per l'approvvigionamento di Ditte industriali assegnatarie di piccoli quantitativi di prodotti finiti siderurgici, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 339 del 27 maggio scorso ha stabilito come appresso i prezzi massimi che potranno praticare i commercianti abilitati, nella cessione del materiale contro regolari buoni di assegnazione, per merce franco magazzino deposito del commerciante:

I. — *Prodotti contenuti nei listini della N.U.S.I. Lamiere grosse — Lamiere sottili — Tubi.*

Sul totale risultante dai prezzi autorizzati ai produttori per quantitativi di 10 tonnellate con l'aggiunta (ove occorra) delle spese di trasporto calcolate per un quantitativo di 10 tonnellate a vagone completo dalla base più conveniente fino alla stazione ferroviaria di consegna nella località del magazzino-deposito, i commercianti possono praticare una maggiorazione, comprensiva di *tutte le altre spese*, nella seguente misura:

Prodotti N.U.S.I. . . . . . . . L. 28 al q.le
Lamiere grosse . . . . . . . . » 30 »
Lamiere sottili . . . . . . . . » 35 »

Tubi, L. 35 al quintale per i magazzini dei commercianti situati in Liguria, Lombardia, Piemonte, Tre Venezie, Emilia e Romagna, Marche, Campania, Lucania, Puglie, Calabria.

Tubi, L. 45 al quintale per i magazzini dei commercianti situati nelle altre regioni.

II. — *Derivati della vergella*

Sui prezzi della terza colonna del listino del Consorzio Derivati Vergella, i commercianti possono praticare una maggiorazione, comprensiva di tutte le altre spese, nella seguente misura:

Punte e filo . . . . . . L. 35 al q.le

III. — *Bulloni.*

Sul totale risultante dai prezzi autorizzati ai produttori per quantitativi di 10 tonnellate con l'aggiunta delle spese di trasporto calcolate per un quantitativo di 5 tonnellate a vagone completo dalla stazione speditrice a quella di consegna nella località del magazzino deposito, i commercianti possono praticare una maggiorazione di L. 60 al quintale, comprensiva dell'imballo per il cliente.

(2244)

### Prezzi del legname da opera.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 330 del 20 maggio 1942-XX ha confermato che la maggiorazione del quindici per cento stabilita nella circolare P. 216 del 12 gennaio del corrente anno per il servizio della distribuzione del legname comprende il compenso per i commercianti grossisti e il compenso per i commercianti rivenditori. Detta maggiorazione non potrà pertanto essere aumentata per nessun motivo. Nelle vendite dal magazzino del grossista al dettagliante i commercianti grossisti dovranno praticare sui prezzi di vendita al consumo localmente stabiliti una riduzione di almeno l'otto per cento riferita ai prezzi del legname presi in considerazione dai Consigli provinciali delle corporazioni per la determinazione della quota del quindici per cento. La stessa riduzione dovrà essere applicata per le vendite al consumo dal magazzino del grossista per quantitativi di almeno un vagone completo di legname.

(2245)

### Sostituzione del liquidatore della Soc. an. Cooperativa di produzione e lavoro di Campolongo Maggiore

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 27 maggio 1942-XX, il rag. Federico Ferrara viene nominato liquidatore della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Campolongo Maggiore, in sostituzione del geometra Gino Cisotto.

(2211)

### Proroga di poteri al commissario straordinario del Caseificio sociale di Pennar, con sede in Asiago (Vicenza)

Con decreto del Ministero delle corporazioni, in data 27 maggio 1942-XX, vengono prorogati i poteri conferiti al dottor Umberto Rigoni, commissario del Caseificio sociale di Pennar, con sede in Asiago (Vicenza) dal 1° aprile al 25 maggio 1942-XX.

(2212)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Comunicato concernente i prezzi dei formaggi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a rettifica delle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 1942-XX, con le quali sono stati determinati i prezzi dei formaggi, precisa quanto segue:

1) a pagina 1234, per formaggio Fiore sardo, alla prima colonna, in corrispondenza della provincia di Genova, deve leggersi lire 17,40 anzichè lire 17,10; in corrispondenza delle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari, deve leggersi lire 16,77 anzichè lire 17,10;

2) alla stessa pagina, per il formaggio Canestrato, alla prima colonna, in corrispondenza delle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Lecce, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio di Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, e Sassari, deve leggersi lire 16,60 anzichè lire 16,30;

3) alla stessa pagina, per il formaggio Pecorino toscano, alla prima colonna, in corrispondenza della provincia di Grosseto, deve leggersi lire 17,40, anzichè lire 17,50;

4) alla pagina 1233, per il formaggio Bel Paese e Italico in corrispondenza della provincia di Roma nella seconda e terza colonna deve leggersi lire 14.10 e lire 17,10 anzichè lire 13,10 e lire 16,10.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO.

(2241)

### Comunicato relativo ai prezzi per le singole fasi di scambio delle fave spezzate

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato, come segue, i prezzi, per le singole fasi di scambio, delle fave spezzate:

1) prezzo da stabilimento di produzione a CONACER, per merce telata, tara per merce, resa franco vagone destino, lire 358 al quintale;

2) prezzo da CONACER a grossista distributore, per merce telata, tara per merce, resa franco vagone destino, lire 372 al quintale;

3) prezzo da grossista distributore a dettagliante, per merce telata, tara per merce, resa franco vagone destino, lire 391 al quintale;

4) prezzo al consumo, lire 4,15 al chilogrammo.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(2242)

**Costituzione del Consorzio irriguo per l'utilizzazione delle acque del torrente Gravegnola, in provincia di La Spezia**

Con decreto Reale 24 marzo 1942-XX, n. 599, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio successivo al registro n. 8, foglio n. 395, il Consorzio irriguo per l'utilizzazione delle acque del torrente Gravegnola, con sede nel comune di Brugnato, in provincia di La Spezia, è stato costituito quale consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

(2214)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concessione di exequatur**

In data 7 maggio 1942-XX è stato concesso l'exequatur al signor Franco Brenni, Console generale di Svizzera alla residenza in Milano.

(2238)

## SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

**Norme relative alla distribuzione del carburo di calcio**

Con circolare n. 506500 del 20 maggio 1942-XX, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, d'intesa col Ministero delle corporazioni, ha stabilito le seguenti norme riguardanti la distribuzione del carburo di calcio — per impieghi diversi da quelli che concernono l'industria della calciocianamide — e che hanno vigore dal 1° maggio 1942 al 30 aprile 1943.

Alla distribuzione del carburo di calcio impiegato dalle miniere, per illuminazione, per usi diversi da quelli di competenza del Fabbriguerra sottospecificati nonchè impiegato dall'artigianato per qualsiasi uso — compreso saldatura e taglio — provvede il Ministero delle corporazioni per mezzo dei Consigli provinciali delle corporazioni ai quali il Consorzio carburo di calcio mette a disposizione speciali depositi regionali o provinciali.

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra disciplina la distribuzione del prodotto richiesto da:

1) grandi aziende chimiche per la trasformazione in prodotti di sintesi, in trielina, ecc.;

2) enti centrali o periferici direttamente dipendenti dai Ministeri militari nonchè dal Ministero delle comunicazioni;

3) produttori di acetilene disciolto;

4) aziende — escluse quelle artigiane — che procedono alla saldatura e taglio di metalli.

Alle ditte di cui ai comma 1) e 3) la distribuzione è effettuata direttamente dalla sede centrale del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra che dà dirette disposizioni per le consegne al Consorzio carburo di calcio.

Le ditte utilizzatrici rivolgono, pertanto, le relative domande di assegnazione alla sede centrale del Fabbriguerra.

Alla stessa procedura si attengono gli enti di cui al comma 2) ove si richiedono quantitativi mensili superiori alle cinque tonnellate; in caso diverso le assegnazioni sono effettuate direttamente dalle Delegazioni interprovinciali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra alle quali pure è devoluto il compito di distribuire il carburo di calcio, previo accertamento, alle aziende di cui al comma 4), servendosi dei depositi regionali o provinciali, a loro esclusiva disposizione, istituiti dal Consorzio carburo di calcio.

Le Delegazioni interprovinciali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, inoltre, controllano la produzione dell'acetilene disciolto e assegnano tale prodotto alle varie ditte che ne fanno richiesta dando la precedenza a quelle che l'impiegano per espletare commesse belliche dirette ed indirette.

E' pertanto vietata la vendita di acetilene disciolto senza il benestare delle Delegazioni del Fabbriguerra.

Gli stabilimenti produttori di carburo di calcio non possono vendere, cedere sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo il carburo di calcio prodotto senza regolare ordine del Consorzio carburo il quale agisce in stretta osservanza degli ordini che riceve dal Ministero delle corporazioni o dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o dalle Delegazioni.

E' fatto altresì divieto a tali stabilimenti di impiegare il prodotto per consumi interni — salvo che per la ordinaria manutenzione degli impianti — o per la trasformazione in altri prodotti che non siano quelli consentiti dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e nei limiti della autorizzazione data.

Le aziende utilizzatrici di carburo di calcio non debbono fare domande per quantitativi superiori al fabbisogno di un mese.

Debbono destinare il carburo di calcio esclusivamente agli usi per i quali lo hanno ricevuto in assegnazione, con divieto rigoroso di venderlo o cederlo sotto qualsiasi titolo od impiegarlo nella propria azienda ad usi diversi.

I trasgressori alle presenti norme incorrono nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

(2243)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e dei titoli del 3 giugno 1942-XX - N. 104**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Albania (I) | 6,25 | Islanda (I) | 2,9247 |
| Argentina (U) | 4 — | Lettonia (C) | 3,6751 |
| Australia (I) | 60,23 | Lituania (C) | 3,3003 |
| Belgio (C) | 3,0418 | Messico (I) | 3,933 |
| Bolivia (I) | 4,085 | Nicaragua (I) | 3,80 |
| Brasile (I) | 0,9962 | Norvegia (C) | 4,3215 |
| Bulgaria (C) (1) | 23,42 | Nuova Zel. (I) | 60,23 |
| Id. (C) (2) | 22,98 | Olanda (C) | 10,09 |
| Canadà (I) | 15,97 | Perù (I) | 2,945 |
| Cile (I) | 0,6650 | Polonia (C) | 380,23 |
| Cina (I) | 1,0455 | Portogallo (U) | 0,7910 |
| Columbia (I) | 10,87 | Id. (C) | 0,767 |
| Costarica (I) | 3,305 | Romania (C) | 10,5263 |
| Croazia (C) | 38 — | Salvador (I) | 7,60 |
| Cuba (I) | 19,03 | Serbia (I) | 38,02 |
| Danimarca (C) | 3,9698 | Slovacchia (C) | 65,40 |
| Egitto (I) | 75,28 | Spagna (C) (1) | 173,61 |
| Equador (I) | 1,37 | Id. (C) (2) | 169,40 |
| Estonia (C) | 4,697 | S. U. Amer. (I) | 19,01 |
| Finlandia (C) | 38,91 | Svezia (U) | 4,53 |
| Francia (I) | 38,02 | Id. (C) | 4,529 |
| Germania (U) (C) | 7,6045 | Svizzera (U) | 441 — |
| Giappone (U) | 4,745 | Id. (C) | 441 — |
| Gran Bret. (I) | 75,28 | Tailandia (I) | 4,45 |
| Grecia (C) | 12,50 | Turchia (C) | 15,29 |
| Guatemala (I) | 19 — | Ungheria (C) (1) | 4,67976 |
| Haiti (I) | 3,80 | Id. (C) (2) | 4,56395 |
| Honduras (I) | 9,31 | Unione S. Aff. (I) | 75,28 |
| India (I) | 5,6464 | Uruguay (I) | 9,13 |
| Iran (I) | 1,1103 | Venezuela (I) | 5,51 |

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 82,05 |
| Id. 3,50 % (1902) | 79,075 |
| Id. 3 % lordo | 59,125 |
| Id. 5 % (1935) | 95,825 |
| Redimib. 3,50 % (1934) | 79,15 |
| Id. 5 % (1936) | 97,90 |
| Id. 4,75 % (1924) | 497,60 |
| Obblig. Venezie 3,50 % | 95,75 |
| Buoni novennali 4 % (15-2-43) | 98,80 |
| Id. 4 % (15-12-43) | 98,35 |
| Id. 5 % (1944) | 98,775 |
| Id. 5 % (1949) | 97,65 |
| Id. 5 % (15-2-50) | 97,50 |
| Id. 5 % (15-9-50) | 97,425 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % | 354462 | 143,50 | Falco *Calogero* fu Calogero, minore sotto la patria potestà della madre Diliberto Carmela, ved. di Falco Calogero, dom a Racalmuto (Girgenti) | Falco *Calogera* fu Calogero, minore, ecc., come contro. |
| Id. | 105318 | 21 — | *Meduri* Francesca fu Francesco, dom. in Reggio Calabria, minore sotto la patria potestà della madre Morabito Francesca. | *Miduri* Francesca fu Francesco, ecc., come contro. |
| Cons. 5 % | 70937 | 160 — | De Luca Agnese di *Giuseppe*, moglie di Quaggia Narciso, dom a Polverara, con usufrutto a De Luca *Giuseppe* fu *Antonio*, dom. in Marina di Camerota. | De Luca Agnese di *Carmelo*, moglie di Quaggia Narciso, dom. a Polverara, con usufrutto a De Luca *Carmelo* fu *Sabato Antonio*, dom. in Marina di Camerota. |
| P. R. 3,50 % | 19957 | 52,50 | Boratto *Anita* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Bruni Isabella fu Domenico, ved. di Boratto Giuseppe, dom. a Catanzaro | Boratto *Annita* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro. |
| Id. | 379964. | 1750 — | Galdi Giovanni di Matteo, dom. in Salerno, con usufrutto a Galdi Matteo fu *Giovanni*, domiciliato in Salerno | Come contro, con usufrutto a Galdi Matteo fu *Giovanni Battista*, dom. in Salerno. |
| Id. | 496165 | 1750 — | Galdi Giovanna-Francesca fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Rago Lucia di Ciro, dom. in Salerno, con usufrutto a Galdi Matteo fu *Giovanni*, dom. in Salerno. | Come contro, con usufrutto a Galdi Matteo fu *Giovanni Battista*, dom. in Salerno. |
| Id. | 496166 | 1750 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 496167 | 350 — | Come sopra | Come sopra. |
| Id. | 258154 | 1267 — | Galdi *Giovannina* fu Giovanni minore sotto la patria potestà della madre *Rogo* Lucia vedova Galdi, dom a Salerno | Galdi *Giovanna-Francesca* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Rago* Lucia ved. Galdi, dom. a Salerno. |
| Id. | 265192 | 234,50 | Galdi *Giovannina* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Rago Lucia, vedova di Galdi Giovanni, dom. in Salerno. | Galdi *Giovanna-Francesca* fu Giovanni, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 566078 | 49 — | Masino *Rosalia* fu Giuseppe, moglie di Masino Carlo fu Antonio, dom. in Brozolo (Torino), con vincolo dotale. | Masino *Luigia-Rosalia* fu Giuseppe, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 253859 | 108,50 | Gioffredi *Piero* fu *Gustavo*, minore sotto la patria potestà della madre Gioffredi Anna fu Pietro, ved. Gioffredi *Gustavo*, dom. a Firenze. | Gioffredi *Pietro* fu *Augusto*, minore sotto la patria potestà della madre Gioffredi Anna fu Pietro, ved. Gioffredi *Augusto*, dom. a Firenze. |
| Id. | 235244 | 318,50 | Nicotra Rosalia fu *Antonino*, minore sotto la patria potestà della madre Carreca Lucia di Ignazio, dom. a Caccamo (Palermo). | Nicotra Rosalia fu *Giorgio Antonino*, minore, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 123973 | 185,50 | *Borghese Rat* Ezio fu *Giovanni Battista*, minore sotto la patria potestà della madre *Mosca-Zunca-Amedina* ved. di *Borghese Rat Giovanni Battista*, dom. in Campiglia Cervo (Novara). | *Borghese* Ezio fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre *Mosca-Zonca-Annedina*, ved. di *Borghese Battista*, dom. in Campiglia Cervo (Novara). |
| Cons. 3,50 % (1902) | 1144 | 31,50 | Olivelli *Adele* di Luigi, moglie di Annovazzi Andrea, dom. a Langosco (Pavia). | Olivelli *Maria-Adelaide* di Luigi, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 510563 | 700 — | Acier Anna-Maria *Pia-Luigia* vulgo *Pia* fu Giovanni Ernesto, moglie di *Rebora* Giovanni *Ernesto* Alessandro Emilio vulgo Emilio fu Antonio, dom. a Genova, vincolata per dote, | Acier Anna-Maria-*Luigia-Pia* fu Giovanni Ernesto, moglie di *Rebbora* Giovanni *Emilio* Alessandro fu Antonio, dom. in Genova, vincolata per dote. |

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P. R. 3,50 % | 439846 | 24,50 | Rieder *Giulia* fu Giovanni, interdetta sotto la tutela di Rieder Alberto fu Ferdinando, domiciliato a Monguelfo (Bolzano). | Rieder *Giuliana-Eleonora* fu Giovanni, ecc., come contro. |
| B. T. (1940) Serie I | 1257 | Capitale 500 — | Saccone *Sarina* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Montalbano Elicona (Messina). | Saccone *Rosaria-Antonina* di Giuseppe, ecc., come contro. |
| B. T. (1940) Serie II | 816 | 1000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 628 | 3000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| B. T. (1940) Serie III | 566 | 2000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| B. T. (1940) Serie V | 1051 | 500 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. N. 4,50 % | 8246 | 18 — | Castagnola *Giuseppe Francesco* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Valeriani Luigia, ved. Castagnola Antonio, domiciliata a Sori (Genova). | Castagnola *Armando-Giuseppe-Francesco* fu Antonio, minore, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 789572 | 252 — | Bruno Pietro e Giovanni di Francesco, il secondo minore sotto la patria potestà del padre, quali eredi indivisi di Canta Carlo, domiciliato in Castagnole Monferrato (Alessandria), vincolata d'usufrutto a favore di Cavallero *Maddalena* fu Alessandro, ved. di Canta Carlo, dom. a Carmagnola (Torino). | Bruno Pietro e Giovanni di Francesco, ecc., come contro, vincolata d'usufrutto a favore di Cavallero *Maria Maddalena* fu Alessandro, ved. di Canta Carlo, dom. a Carmagnola (Torino). |
| Id. | 208614 | 35 — | Olliveri Maria di Luigi, *nubile*, dom. a Milano. | Olliveri Maria di Luigi, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Milano. |
| Id. | 266549 | 24,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 167696 | 98 — | Ibertis *Giovanna-Arcangela* di Giorgio, moglie di Ronco Carlo Giovanni fu Evasio, dom. a Tricerro (Novara), vincolata per dote della titolare. | Ibertis *Maria Giovanna Arcangela* di Giorgio, ecc., come contro. |
| Id. | 103017 | 14 — | Colombo *Giuseppe* di *Carlo*, dom. a Milano. | Colombo *Giuseppe-Carlo* di *Angelo*, dom. a Milano. |
| P. N. 5 % | 20064 | 35 — | Branca *Gaetano* fu Giuseppe, dom. a Cosenza. | Branca *Donato* fu Giuseppe, dom. a Cosenza. |
| Id. | 20065 | 115 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rendita 5 % | 136472 | 800 — | *Giuliani Frigerio* Viviana fu Roberto, dom. a Milano. L'usufrutto vitalizio spetta a Borella *Emma* fu Luigi, ved. Frigerio Roberto, domiciliata a Como. | *Frigerio* Viviana fu Roberto, *moglie di Giuliani Francesco*, dom. a Milano. L'usufrutto vitalizio spetta a Borella *Carlotta* fu Luigi, ved. Frigerio Roberto, dom. a Como. |
| Id. | 140942 | 350 — | Frigerio Viviana fu Roberto, *maritata Giuliani*, dom. a Milano. L'usufrutto vitalizio spetta a Borella *Emma* fu Luigi, ved Frigerio Roberto, dom. a Como. | Come sopra. |
| Id. | 1590 | 1285 — | Zanconi Ettore di *Giulio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Novara. | Zanconi Ettore di *Giovanni Giulio detto Giulio* ecc., come contro. |
| Id. | 1591 | 125 — | Zanconi Ettore di *Giulio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Novara L'usufrutto vitalizio spetta a Zanconi *Giulio fu Giovanni Battista*, dom. a Novara. | Zanconi Ettore di *Giovanni Giulio detto Giulio*, ecc., come contro. L'usufrutto vitalizio spetta a Zanconi *Giovanni Giulio fu Battista*, dom. a Novara. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 617790 | 350 — | Bellavia *Marietta* fu Vincenzo, moglie di *Busnito* Luigi, dom. a Racalmuto (Agrigento). | Bellavia *Maria* fu Vincenzo, moglie di *Busutto* Luigi, dom. a Racalmuto (Agrigento). |
| P. R. 3,50 % | 299373 | 42 — | Chiodi Carlo fu Francesco, dom. a Napoli. L'usufrutto vitalizio spetta a Chiodi *Regina* fu Pietro, ved. di Locarni Giuseppe, dom a Vercelli (Novara). | Come contro. L'usufrutto vitalizio spetta a Chiodi *Angela-Maria-Regina* fu Pietro, ecc., come contro. |
| Id. | 307168 | 21 — | Ravera Maria fu Eugenio, moglie di Pollarola Guido, dom. in Salussola (Novara), con usufrutto a Bosco *Teresa* fu Antonio, ved. di Ravera Eugenio, dom. a Salussola. | Come contro, con usufrutto a Bosco *Angela-Teresa-Ida* fu Antonio, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 245780 | 630 — | *Lucioni* Colomba fu Tullio, minore sotto la tutela di *Lucioni* Clementina fu Luigi, dom. a Seveso (Milano). | *Luciani Colomba* fu Tullio, minore sotto la tutela di *Luciani* Clementina, ecc., come contro. |

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % | 401704 | 70 — | Marenghi Abelarda fu *Carlo*, minore sotto la tutela di Bianchedi Torquato fu Camillo, domiciliato a Parma. | Marenghi Abelarda fu *Marenghi Amelia*, minore, ecc., come contro. |
| P. N. 5 % | 18837 | 25 — | Bonanni *Caterina* fu Gerolamo, ved. di Castiglioni Agostino, dom. a Riomaggiore (Genova). | Bonanni *Debora-Caterina* fu Gerolamo, ecc., come contro. |
| Rendita 5 % | 97999 | 625 — | Conterno Antonio fu *Santo*, dom. a Como. | Conterno Antonio fu *Sante Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Porro Maria fu Angelo, ved. Conterno*, dom. a Como. |
| Id. | 98002 | 85 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 423417 | 140 — | Siap. Trento fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Brancati *Italia*, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno). | Siani Trento fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Brancati *Emma*, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno). |
| Id. | 332485 | 227,50 | Castagnini Alba fu Alfio, *nubile*, dom. a Forte dei Marmi fraz. di Pietrasanta (Lucca). | Castagnini Alba fu Alfio, *minore sotto la patria potestà della madre Ridondelli Faustina ved. Castagnini*, dom. a Forte dei Marmi fraz. di Pietrasanta (Lucca). |
| Id. | 328107 | 357 — | Migliore *Luisa* fu Nicola, moglie di Perrone Nicola, dom. a Caserta, con vincolo dotale. | Migliore *Maria-Luisa* fu Nicola, ecc., come contro. |
| P. N. 5 % | 29155 | 35 — | Migone Maria fu Tomaso, moglie di Drisaldi *Aurelio*, dom. a Genova, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Erminio Serafina fu Agostino, ved. Migone Tomaso. | Migone Maria fu Tommaso, moglie di Drisaldi *Nazzareno*, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 71232 | 91 — | Valente Paolina, Maria e *Cristina* fu Cristiano, minori sotto la patria potestà della madre Sanson Fiordilice ved. Valente, dom. a Sarcedo (Vicenza). | Valente Paolina, Maria e *Cristiana* fu Cristiano, minori, ecc., come contro. |
| B. T. (1949) Serie E | 425 | Capitale 25.000 — | Acuto *Valentino* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Gino *Maria* di Filippo, ved. di Acuto *Giuseppe*, dom. a Grana Monferrato (Alessandria). | Acuto *Giuseppe* fu *Valentino*, minore sotto la patria potestà della madre Gino *Rosa-Maria* di Filippo, ved. di Acuto *Valentino*, dom. a Grana Monferrato (Alessandria). |
| Cons. 3,50 % | 749564 | 35 — | Ramella *Gal* Adele fu Giacomo, ved. di Masserano Ernesto, dom. a Biella (Novara). | Ramella Adele fu Giacomo, ved. di Masserano Ernesto, dom. a Biella (Novara). |
| P. R. 3,50 % | 317063 | 119 — | Masserano Giuseppina fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Ramella *Gal* Adele fu Giacomo, ved. di Masserano Ernesto, dom. a Biella (Novara), vincolata d'usufrutto a favore di Ramella *Gal* Adele fu Giacomo, ved. di Masserano Ernesto, dom. a Biella (Novara). | Masserano Giuseppina fu Ernesto, minore sotto la patria potestà della madre Ramella Adele fu Giacomo, ved. di Masserano Ernesto, dom. a Biella (Novara), vincolata d'usufrutto a favore di Ramella Adele fu Giacomo, ved. di Masserano Ernesto, dom. a Biella (Novara). |
| Cons. 3,50 % (1906) | 229733 | 35 — | San Pietro *Beatrice* fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre Giovanna Catella, dom. a Susa (Torino), con usufrutto a favore di detta Catella. | San Pietro *Bice* fu Eugenio, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 445673 | 287 — | Magnaghi Enrico di *Pietro*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano, annotata di inalienabilità fino a che il titolare abbia raggiunto il 25° anno di età. | Magnaghi Enrico di *Carlo-Pietro*, minore, ecc., come contro. |
| Id. | 474516 | 227,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 385715 | 147 — | Gattoni *Serafina* fu Pietro, minore sotto la tutela di Anessi Paolo fu Lorenzo, dom. a Trevisago (Como). | Gattoni *Serafino* fu Pietro, minore, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 119793 | 49 — | Invernizzi *Teresa Caterina* fu Gaspare, moglie di Noè Umberto, dom. a Borgo Vercelli (Novara), vincolata per dote. | Invernizzi *Maria-Caterina* fu Gaspare, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1728)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

**Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico**

Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % | 389276 | 24,50 | Vallino Angiolina fu Francesco, moglie di Clusello Giovanni, dom. ad Ivrea (Aosta), l'usufrutto vitalizio spetta a *Lantermo Carlotta* fu Antonio ved. di Vallino Battista, dom. ad Ivrea (Aosta), senza fede di vita. | Vallino Angiolina fu Francesco, moglie di Clusello Giovanni, dom. ad Ivrea (Aosta), l'usufrutto vitalizio spetta a *Lanterno Domenica Carolina* fu Antonio, ecc., come contro. |
| Id. | 389277 | 24,50 | Vallino Emma fu Francesco, moglie di Pitetti Carlo, dom. ad Ivrea (Aosta), l'usufrutto vitalizio spetta, ecc. come sopra. | Vallino Emma fu Francesco, moglie di Pitetti Carlo, dom. ad Ivrea (Aosta), l'usufrutto vitalizio spetta, ecc., come sopra. |
| Rendita 5 % | 165886 | 265 — | *Di Martino* Giuseppa fu Filippo, moglie di Leto Carmelo fu Carmelo, dom. a Ciminna (Palermo), vincolata per dote. | *Martino* Giuseppa fu Filippo, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 565140 | 350 — | *Ricchiardone Virginia* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino. | *Richiardone Maria Virginia* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino. |
| Cons. 3,50 % (1902) | 8824 | 185,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 399492 | 227,50 | Morasso *Luigia* fu Stefano, moglie di Orengo Giuseppe Agostino di Andrea, dom. in Sampierdarena (Genova), vincolata per dote della titolare. | Morasso *Olinda Luigia* fu Stefano, ecc., come contro. |
| Id. | 471548 | 70 — | Morasso *Luigia* fu Stefano, moglie di Orengo *Agostino*, ecc., come sopra. | Morasso *Olinda Luigia* fu Stefano, moglie di Orengo *Giuseppe Agostino*, ecc., come sopra. |
| Id. | 729674 | 420 — | Todesco *Assagioli* Fortunata Regina fu Cervo, moglie di Polacco Davide, dom. a Venezia. | Todesco *Assajoli* Fortunata Regina, ecc., come contro. |
| Id. | 747219 | 1050 — | Todesco *Assagioli* Fortunata Regina, chiamata Gina, fu Cervo, moglie di Polacco Davide, dom. a Venezia, con vincolo dotale. | Todesco *Assajoli* Fortunata Regina, ecc., come contro. |
| P. R. 3,50 % | 283784 | 700 — | Barberi Marianna, nubile, dom. a Delia (Caltanissetta). | Barberi Marianna di *Ignazio*, nubile, dom. a Delia (Caltanissetta). |
| Cons. 3,50 % (1906) | 540014 | 52,50 | Cedraro *Franceschina* fu Biagio, moglie di Lacconia Ernesto, dom. a Belvedere Marittimo (Cosenza), vincolata per dote. | Cedraro *Mariafrancesca Giulia Luisa* fu Biagio, ecc., come contro. |
| Id. | 674986 | 56 — | Cedraro *Maria* fu Biagio, moglie, ecc., come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % (1934) | 81374 | 245 — | Cedraro *Franceschina* fu Biagio, moglie di Lacconia Ernesto, dom. in Belvedere Marittimo. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 318990 | 252 — | Bertollo *Irene* fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Gagliardo Vittoria Erminia fu Paolo, dom a Genova. | Bertollo *Carla-Giustina-Irene* fu Pietro, ecc., come contro. |
| Id. | 300163 | 1939 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 331012 | 2460,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 675177 | 70 — | Ramazzotto *Carlotta* fu Simone, nubile, domiciliata in Chiavari (Genova). | Ramazzotto *Maria-Teresa-Carlotta* fu Simone, nubile, dom. in Chiavari (Genova). |
| P. R. 3,50 % (1934) | 66163 | 175 — | Bagnoli *Itala* fu Vincenzo, moglie di Rebles Michele, dom. in Forlì, vincolata per dote. | Bagnoli *Maria-Bianca-Itala* fu Vincenzo, ecc., come contro. |

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % (1934) | 499310 | 276,50 | De Vincentis *Sabina* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Frosinone. | De Vincentis *Ines-Vittoria Anna-Sabina* di Francesco, minore, ecc., come contro. |
| Id. | 40746 | 280 — | Facello Giuseppina di Giovanni, nubile, domiciliata a Torino, vincolata d'usufrutto a favore di Facello *Giuseppina* fu *Felice*, vedova di Martino *Giuseppe*, dom. a Torino. | Come contro, vincolata d'usufrutto a favore di Facello *Giuseppa Francesca* fu *Giuseppe Felice*, ved. di Martino *Gaetano Francesco Andrea*, dom. a Torino. |
| B. T. 1949 Serie A | 373 | Capitale 2000 — | Marinoni Rosabianca fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre *Betti* Elvira ved. Marinoni. | Marinoni Rosabianca fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre *Betta* Elvira, ecc., come contro. |
| Id. | 374 | 1000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 375 | 5500 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3,50 % | 252421 | 350 — | Cigno Stefano fu *Calogero Salvatore*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigina* di Alessandro ved. Cigno, dom. a Sommatino (Caltanissetta). | Cigno Stefano fu *Salvatore Calogero*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigia* di Alessandro, ecc. come contro. |
| Id. | 257819 | 1421 — | Cigno Stefano fu *Calogero*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi Luigia di Alessandro, dom. a Sommatino (Caltanissetta). | Cigno Stefano fu *Salvatore Calogero*, ecc., come contro. |
| Id. | 450394 | 77 — | Cigno Stefano fu *Calogero*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigina* fu Alessandro ved. Cigno, dom. a Sommatino (Caltanissetta). | Cigno Stefano fu *Salvatore Calogero*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigia* fu Alessandro, ecc., come contro. |
| Id. | 439219 | 196 — | Cigno Stefano fu *Calogero*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigina*, dom. in Sommatino (Caltanissetta). | Cigno Stefano fu *Salvatore Calogero*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigia*, ecc., come contro. |
| Id. | 478284 | 175 — | Cigno Stefano fu *Calogero*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigina* fu Alessandro, dom. in Sommatino (Caltanissetta). | Cigno Stefano fu *Salvatore Calogero*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigia*, ecc., come contro. |
| Id. | 405535 | 56 — | Palumbo *Luigina* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Cazzola Maria, dom. a Venezia. | Palumbo *Gaetana* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 805130 | 24,50 | Palumbo *Luigina* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Cazzola Maria di Gaetano ved. Palumbo, dom. a Venezia. | Palumbo *Gaetana* fu Luigi, minore ecc. come contro. |
| Id. | 490014 | 49 — | Palmeri Teresa di Giacinto, moglie di Di Bernardo Giacinto di *Angelo*, dom. in Collesano (Palermo). | Palmeri Teresa di Giacinto, moglie di Di Bernardo Giacinto di *Michelangelo*, dom. in Collesano (Palermo). |
| Id. | 370132 | 339,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| P. R. 3.50 % | 265008 | 175 — | Grignolio Dante fu Giuseppe, dom. a La Spezia, l'usufrutto vitalizio spetta a Chiodi *Regina* fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli. | Grignolio Dante fu Giuseppe, dom. a La Spezia, l'usufrutto vitalizio spetta a Chiodi *Angela-Maria-Regina* fu Pietro, ecc., come contro. |
| Rendita 5 % | 60876 | 4020 — | Istituzione Casimiro Mondino presso la Regia università di Pavia, con usufrutto a Baruffi *Isabella* fu Pietro. | Istituzione Casimiro Mondino presso la Regia università di Pavia, con usufrutto a Baruffi *Maria Isabella* fu Pietro. |
| Id. | 60874 | 275 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60872 | 240 — | Come sopra. | Come sopra. |
| P. N. 5% (1915) | 14017 | 150 — | *Giaccardi* Giovanni-Battista di Antonio e di Sampò Margherita, dom. in Carrù (Cuneo). | *Giacardi* Giovanni-Battista di Antonio, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 maggio 1942-XX

*Il direttore generale*: POTENZA

(1981)

# CONCORSI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Concorso a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (gruppo A, grado 11°) presso l'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia.**

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1926-IV, n. 1162;
Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238, modificato, all'art. 11, con il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 929;
Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, approvato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 15 gennaio 1930-VIII, e successive modifiche;
Vista la lettera n. 44427-1175-1.3.1. dell'8 maggio 1942-XX con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concessa l'autorizzazione di indire un concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova, presso l'Amministrazione dell'Istituto centrale di statistica, ad integrazione del precedente concorso ad otto posti per lo stesso grado e categoria, bandito in data 15 luglio 1941-XIX e modificato in data 8 novembre 1941-XX;

Notifica:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami fra laureati nelle università del Regno, a sette posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°), nel ruolo ordinario della categoria di concetto, con riserva di posto in ruolo, presso l'Amministrazione dell'Istituto centrale di statistica in Roma, a copertura dei posti rimasti scoperti nel precedente concorso.
Al concorso sono ammessi anche i cittadini albanesi che siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando di concorso.
Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2

Non possono partecipare, al presente concorso, gli appartenenti alla razza ebraica e coloro che siano forniti, all'atto della domanda, di assegni vitalizi e annessi assegni caroviveri — escluse le pensioni di guerra e quelle privilegiate dell'aeronautica — in misura superiore a L. 600, al netto delle ritenute erariali, limite che è però ridotto a L. 400, nette mensili per i titolari di pensioni liquidate in relazione a servizi prestati in qualità di sottufficiale o graduato o milite delle Forze armate o di Corpi organizzati militarmente, ovvero in qualità di subalterno o di salariato o in altra assimilabile a queste ultime. Di ciò dovrà essere fatta esplicita dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 4, e firmate di proprio pugno dagli aspiranti, dovranno essere presentate all'Istituto centrale di statistica (via Cesare Balbo, 16 - Roma) entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Coloro che dimostrino di essere richiamati alle armi per mobilitazione potranno produrre, entro detto periodo, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli non oltre trenta giorni dopo la scadenza del su accennato termine di 90 giorni.
Le domande dovranno essere redatte in conformità del modello annesso al presente bando (allegato 1).

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:
1) estratto dell'atto di nascita, in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che il candidato, alla data di pubblicazione del presente bando, abbia una età non inferiore ai 21 anni compiuti e non superiore ai 30 compiuti.

Il limite massimo di età è elevato:
— a 35 anni:
*a*) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare;
*b*) per i legionari fiumani;
*c*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
*d*) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV;
*e*) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;
— a 39 anni:
*a*) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti;
*b*) per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.
Sono esclusi dal beneficio sopra indicato gli ex combattenti che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;
*c*) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di appartenenti di diritto, all'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, riportati alle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.
I suddetti limiti di età sono elevati:
*a*) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;
*b*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
*c*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.
La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando appartengano al personale di ruolo dell'Istituto;
2) certificato comprovante l'iscrizione, per l'anno in corso, dell'aspirante al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o al Partito Nazionale Fascista Albanese. Tale certificato, su carta da bollo da L. 4, dovrà contenere la data (anno, mese, giorno) dell'iscrizione e dovrà essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio.
Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati; qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.
Per gli iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato, per ratifica, dall'Eccellenza il Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. A corredo del certificato dovrà essere prodotto anche il relativo brevetto di ferito.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato durante il periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra;

3) titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio e certificato, in carta bollata da L. 4, dal quale risultino le votazioni conseguite negli esami speciali e nell'esame di laurea;

4) certificato di cittadinanza italiana o albanese;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, comprovante la sana e robusta costituzione fisica, nonchè la immunità da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

L'Istituto potrà sottoporre i candidati alla visita di uno o più medici di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 dello stesso Regio decreto;

9) foglio di congedo illimitato o certificato di leva o stato di servizio o documento di riforma

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922, 957 del 1936, 427 del 1937, 657 del 1938 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato, mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

10) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati o dai vedovi con prole;

11) dichiarazione del candidato, in carta libera, dalla quale risulti se sia o meno coniugato con donna straniera; in caso affermativo, indicare la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo la entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del medesimo Regio decreto-legge;

12) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati, soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale qualità;

13) fotografia di epoca recente (formato tessera), con la firma dell'aspirante autenticata da un pubblico ufficio a ciò autorizzato.

I documenti debbono essere redatti su carta munita del prescritto bollo e regolati, per la legalizzazione delle firme, secondo le vigenti disposizioni. La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7, 8 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati che alla data di pubblicazione del presente bando di concorso siano in ruolo presso l'Istituto, sono esonerati dal presentare i documenti già esistenti presso la Direzione generale del personale e dei servizi amministrativi (Servizio del personale).

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7, 8 e 9 del precedente articolo, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano, alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso, impiegati presso Amministrazioni statali, presso Enti ausiliari, di diritto pubblico, ovvero presso Enti privati siano essi di ruolo o non di ruolo, debbono indicarlo nella domanda stessa, specificando le funzioni che rivestono.

Tali candidati, se risulteranno vincitori del concorso, non potranno cumulare i due impieghi.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati e del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, purchè venga presentato alla Direzione generale del personale e dei servizi amministrativi dell'Istituto non oltre trenta giorni dal termine utile per la presentazione delle domande. Dell'eventuale ritardo nella presentazione del titolo di studio, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione.

Art. 7.

Non sarà tenuto conto delle domande che saranno presentate o che perverranno a questo Istituto — Direzione generale del personale e dei servizi amministrativi — dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti esistenti o presentati presso altre Amministrazioni.

Il Presidente dell'Istituto centrale di statistica si riserva il diritto di escludere dal concorso, con suo giudizio inoppugnabile ed insindacabile, qualsiasi candidato.

Ai candidati non ammessi e a quelli che non risulteranno vincitori del concorso, saranno restituiti a richiesta, solo i documenti che vennero allegati alla domanda di ammissione.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma presso la sede dell'Istituto centrale di statistica.

I candidati ammessi al concorso riceveranno, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del giorno e del luogo ove dovrà effettuarsi la eventuale visita medica, nonchè del giorno e dell'ora in cui avranno inizio gli esami.

La nota di detto Istituto recante tali comunicazioni, costituirà per il candidato la credenziale di presentazione al momento della partecipazione al concorso.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Presidente dell'Istituto centrale di statistica, sarà presieduta dal Presidente stesso o da un componente il Consiglio superiore di statistica da lui delegato e sarà costituita da quattro componenti professori universitari.

In caso di sopravvenuto impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, il Presidente dell'Istituto provvederà a sostituirlo.

Per gli esami relativi a materie speciali obbligatorie o facoltative il presidente della Commissione potrà aggregare alla Commissione esaminatrice persone specializzate con voto consultivo.

Art 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, e successive modificazioni, nonchè quelle altre norme che saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice

Le prove scritte dovranno svolgersi entro il limite massimo di otto ore, decorrenti dal momento in cui sarà ordinata la dettatura del tema; la prova orale avrà la durata minima di trenta minuti e massima di 45, a discrezione della Commissione esaminatrice.

Art. 11.

Le prove obbligatorie consisteranno:

1) in una prova scritta su statistica demografica od economica, con l'esposizione dei procedimenti metodologici applicati;

2) in una prova orale sulle discipline di cui al programma (allegato 2), annesso al presente bando di concorso.

Art. 12.

Tanto per la prova scritta quanto per quella orale, ciascun commissario disporrà « di dieci punti ».

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno 6/10 alla prova scritta. Saranno dichiarati idonei coloro che abbiano ottenuto almeno i 6/10 anche nella prova orale.

Art. 13.

Espletate le prove scritte ed orali, la Commissione esaminatrice sottoporrà alle prove di lingue straniere i candidati che abbiano conseguito l'approvazione nelle prove obbligatorie e ne abbiano fatto domanda.

La prova consisterà:

*a*) in una prova scritta, consistente nella versione dall'italiano nella lingua prescelta di un brano di carattere statistico od economico.

La durata della prova sarà di 4 ore dal momento della consegna al candidato del brano da tradurre;

*b*) in una prova orale (alla quale saranno ammessi i candidati risultati idonei nella prova scritta), consistente in una breve conversazione e nella lettura di un brano della lingua o delle lingue prescelte.

La prova avrà la durata massima di 20 minuti.

Al candidato che ha comprovato con l'apposito esame la conoscenza di lingue estere, saranno assegnati complessivamente, per ciascuna lingua, da sei a dieci punti.

Art. 14.

La Commissione assegnerà complessivamente, per ognuno dei requisiti di cui appresso, punti aggiuntivi da uno a sei a coloro che:

*a*) risultino in possesso del diploma di statistica;

*b*) abbiano svolto la tesi di laurea nelle discipline statistiche;

*c*) abbiano esplicato funzioni statistiche presso Uffici di statistica statali, di Enti ausiliari o corporativi oppure che abbiano fatto pubblicazioni di carattere statistico.

I candidati dovranno comprovare di trovarsi nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), mediante presentazione:

per la lettera *a*): del diploma di statistica, rilasciato da una delle speciali scuole statistiche istituite in conformità del R. decreto-legge 17 novembre 1927-VI, n. 2372, e di un certificato, in carta bollata da L. 4, dal quale risultino i punti conseguiti nei singoli esami ed in quello di diploma;

per la lettera *b*): della tesi di laurea e di un certificato, in carta bollata da L. 4, indicante la votazione conseguita nell'esame di laurea;

per la lettera *c*): di documenti idonei, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, rilasciati, su carta bollata da L. 4, dalle Amministrazioni presso le quali il candidato abbia prestato la propria opera, dai quali risulti il periodo di prestato servizio e le effettive mansioni espletate, o di pubblicazioni statistiche in duplice esemplare.

Art. 15.

La somma dei punti che i candidati risultati idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove obbligatorie (scritta ed orale) ed in quelle facoltative di lingue e dei punti aggiuntivi previsti dal precedente articolo, costituirà la graduatoria di merito.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV od alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, nonchè agli idonei che appartengano di diritto all'Unione fascista fra le famiglie numerose; agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV o in dipendenza dell'attuale guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 4 del decreto del DUCE in data 7 novembre 1934-XIII, nell'art 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con deliberazione del Presidente dell'Istituto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Presidente dell'Istituto, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire gli eventuali posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 17.

La nomina a vice segretario dei vincitori del concorso avrà luogo entro il primo semestre del 1943-XXI.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento interno, approvato con decreto del DUCE in data 15 gennaio 1930-VIII e successive modifiche.

I vincitori del concorso verranno assunti con un contratto d'impiego della durata di cinque anni, rinnovabile secondo le norme del suddetto regolamento interno. Il primo anno di servizio sarà considerato come anno di prova, durante il quale l'Istituto potrà, a suo insindacabile giudizio, rescindere d'ufficio il contratto senza che ciò dia diritto a qualsiasi indennità.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, sarà considerato come rinunciatario alla nomina.

Art. 18.

A coloro che otterranno la nomina a vice segretario, verrà corrisposto dal giorno della loro assunzione in servizio, lo stipendio lordo annuo di L. 15.855, oltre l'assegno temporaneo di guerra e l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 21 maggio 1942-XX

*Il presidente*: FRANCO SAVORGNAN

ALLEGATO 1.

MODELLO DI DOMANDA

per partecipare al concorso per vice segretario del ruolo ordinario della categoria di concetto presso l'Istituto centrale di statistica

*Al sig. Presidente dell'Istituto centrale di Statistica*
ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . . . . . . (paternità) . . . . . . . (luogo e data di nascita) . . . . presa conoscenza del bando di concorso del . . . . . . . per . . . . . . . . . posti di vice segretario in prova del ruolo ordinario (con riserva di posto in ruolo) della categoria di concetto (gruppo *A*, grado 11°), nonchè del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, di cui all'art. 16 del suddetto bando, chiede di partecipare al concorso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel bando stesso e nel citato regolamento interno.

Dichiara inoltre:

di non appartenere alla razza ebraica;

di non percepire alcun assegno vitalizio che rientri nelle disposizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

di (essere o di non essere) impiegato presso . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di avere perfetta conoscenza delle seguenti lingue estere . . . . . . . . . . . . . . (1)

Allega alla presente l'elenco (in duplice copia) dei prescritti documenti (2)

Firma

(Cognome e nome per esteso)

. . . . . . . . . .

Località, (giorno, mese, anno)

. . . . . . . . . . . . . .

(Indirizzo preciso)

. . . . . . . . . . . (3)

(1) Per coloro che intendano partecipare all'esame facoltativo di lingue estere.

(2) I candidati in servizio all'Istituto dovranno presentare i documenti che non risultino già esistenti presso il Servizio del personale.

(3) Scrivere chiaramente l'indirizzo (ogni variazione di recapito dovrà essere segnalata tempestivamente all'Istituto centrale di statistica).

ALLEGATO 2.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Statistica metodologica.*

Concetto e campo di applicazione del metodo statistico — Rilevazione dei dati statistici — Nozione sui metodi di spoglio dei dati di intavolazione e di esposizione grafica — Medie aritmetica e geometria, mediana, quartili, valore modale di una distribuzione — Indici e coefficienti di variabilità — Simmetria e asimmetria — Concentrazione — Rapporti statistici, con particolare riguardo ai numeri indici — Rappresentazione di dati statistici mediante funzioni matematiche: metodi di interpolazione e di perequazione — Vari modi per la misura delle correlazioni statistiche — Concetto di probabilità e frequenza statistica — La curva degli errori accidentali — Cenno sulla teoria statistico-probabilistica della dispersione — Individuazione ipotetica delle cause di fenomeni statistici.

2. — *Demografia.*

I censimenti demografici — Popolazione presente e residente — Densità generica e specifica (territoriale, agraria, urbana, fondiaria, edilizia) — Popolazione agglomerata e sparsa — Popolazione urbana e rurale — Composizione della popolazione per sesso, età, stato civile, luogo di nascita, alfabetismo, professioni e rami di attività economica.

Il movimento naturale della popolazione e le sue componenti — La classificazione statistica delle nascite (filiazione e vitalità, ordine di generazione, sesso, variazioni stagionali delle nascite) — Fecondità (generale, legittima, illegittima, fecondità dei matrimoni) — La diminuzione della fecondità legittima — Natimortalità — Mortalità infantile — Classificazione statistica dei morti (sesso e stato civile, età, causa di morte, stagionalità). Tavole di mortalità e di sopravvivenza — Matrimoni, nuzialità e tavole di nuzialità — Confronti di quozienti demografici e metodo della popolazione tipo — Indici di riproduzione (lordo e netto) e saggio di aumento naturale della popolazione stabile — Natalità, mortalità, nuzialità, nella loro distribuzione geografica in Italia e nella loro ripartizione secondo lo strato sociale, economico-professionale — Politica demografica del Fascismo — Il movimento sociale: migrazioni da e per l'estero — Migrazioni interne, urbanesimo e suoi effetti sulla struttura della popolazione — Il movimento complessivo della popolazione — Rate di incremento — Vari tipi di popolazione (stazionaria, progressiva, regressiva, stabile). Nozioni sommarie sullo sviluppo, composizione e movimento della popolazione italiana dal 1871 ad oggi.

3. — *Statistica economica.*

Censimenti industriali, commerciali e agricoli; unità di censimento e classificazione delle attività industriali e commerciali. Elementi strutturali dell'industria e del commercio (personale direttivo, tecnico e amministrativo, operai, forza motrice, potenza installata); censimenti della produzione (valore lordo, valore netto, valore aggiunto) — Statistiche annuali e mensili della produzione agricola e industriale e statistiche dell'attività industriale: oggetto, organi e metodi di rilevazione — Statistiche della distribuzione e dei consumi, con particolare riguardo al commercio con l'estero ed ai consumi alimentari — Numeri indici della produzione agricola e industriale in Italia — Numeri indici dei prezzi all'ingrosso — Numeri indici dei prezzi al minuto e del costo della vita — Statistiche dei salari e dei guadagni; numeri indici relativi — Indagini rappresentative sui bilanci familiari — Ricchezza e reddito delle nazioni: i metodi diretti e indiretti per il calcolo della ricchezza privata di una nazione — Reddito nazionale, sua ripartizione e metodi per la stima — Stime eseguite della ricchezza e del reddito per l'Italia.

4. — *Elementi di economia corporativa.*

Moneta: funzione, specie, velocità di circolazione e potere d'acquisto — Teoria quantitativa — Risparmio e investimenti: ordinamento bancario e creditizio italiano — Pagamenti internazionali — Consumo e produzione — Il principio marginale — Domanda e offerta — Nozioni generali sull'equilibrio economico — Crisi e cicli economici — L'organizzazione della produzione e della distribuzione in regime corporativo — Le corporazioni — Le organizzazioni sindacali — Contratti collettivi di lavoro — La carta del lavoro.

(2221)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.